

N. 1402

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALBONI, CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, IANNONE, LA PIETRA, TOTARO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I recenti fatti di cronaca che purtroppo riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti in mare e in laguna riaccendono i riflettori sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di « omicidio nautico » prevedendo la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale.

Il disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia del Senato, nella scorsa legislatura, prevedeva, infatti, l'introduzione dell'omicidio stradale e nautico, ricondotti sotto la medesima *ratio legis*, cioè quella di punire con maggiore forza un comportamento che fino a quel momento era sanzionato in maniera inadeguata essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.

Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore che, sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, avessero causato la morte di una persona sarebbero stati puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per l'omicidio colposo.

Purtroppo si scelse di stralciare la parte relativa alla nautica perché si ritenne più opportuno inserirla in una imminente riordino del codice della nautica da diporto che poi non vide luce. Con il presente disegno di legge si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo, inaccettabile ancor di più ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, alla guida di un'automobile rischierebbe fino a diciott'anni anni mentre alla guida di un'imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi.

In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa.

Si propone, dunque, di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore. XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 589-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla rubrica, dopo le parole: « Omicidio stradale » sono aggiunte le seguenti: « e nautico »;
- b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;
- c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;
- d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;
 - e) al sesto comma:
- 1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;
- 2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;
- 3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».
- 2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
- 3. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla rubrica, dopo le parole: « Lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche »;

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;
- c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;
- d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;
 - e) al sesto comma:
- 1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;
- 2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;
- 3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».
- 4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche »

Art. 2.

- 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 380, comma 2, lettera *m*-quater), dopo le parole: « delitto di omicidio colposo stradale » sono inserite le seguenti: « o nautico »;
- b) all'articolo 381, comma 2, lettera *m*-quinquies), dopo le parole: « delitto di lesioni colpose stradali » sono aggiunte le seguenti: « o nautiche ».
- c) all'articolo 550, comma 2, lettera ebis), dopo le parole: « lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».